

Comune di Rubiera
Provincia di Reggio Emilia
IL REVISORE UNICO

Verbale n. 7 del 16/04/2026

Oggetto: PARERE IN MERITO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE E AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 165/2001 E DEGLI ARTT. 79,80 DEL CCNL 16/11/2022 - ANNO 2026.

Il sottoscritto Dott. Comm. Fabio Federici, Revisore Unico del Comune di Rubiera, in via preliminare osserva come l'iter corretto del processo di costituzione del fondo e del successivo accordo decentrato sia il seguente (cfr. Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Lazio, nella delib. n. 68/2021/PRSP, sez. reg. di controllo per il Veneto, delib. n. 263/2016/PAR; sez. reg. di controllo per il Friuli-Venezia Giulia, delib. n. 29/2018/PAR; sez. reg. di controllo per la Puglia, delib. n. 164/2018/PAR; sez. reg. di controllo per il Molise, delib. n. 15/2018/PAR; sez. reg. di controllo per la Lombardia, delib. n. 386/2019/PAR).

- **La prima fase** consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).
- **La seconda fase** consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.
- **La terza ed ultima fase** consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.

Il Revisore Unico sotto questo profilo, rispetto alla documentazione ricevuta e all'iter seguito dall'Ente, ricorda che al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, **la sessione negoziale decentrata va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento**, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. Nell'ambito di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'**art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione)**. È questa l'innovativa previsione contenuta nell'**art. 8, comma 4, del CCNL del comparto Funzioni Locali**.

RICHIAMATE altresì le seguenti deliberazioni:

- deliberazione di Giunta Unione Tresinaro Secchia n. 51 del 21 ottobre 2025 ad oggetto "*Indirizzi in merito all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14 comma 1-bis del D.L. n. 25/2025 e alla contrattazione integrativa per i Comuni aderenti all'Unione Tresinaro Secchia e l'Unione stessa*";
- deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 10 marzo 2026 ad oggetto "*Indirizzi in merito all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14 comma 1-bis del DL n. 25/2025 a decorrere dal 2026 e alla contrattazione integrativa*";

- deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 10 marzo 2026 ad oggetto *“Fondo risorse decentrate anno 2026. Indirizzi in merito alle risorse variabili e alla contrattazione integrativa”*

Il Revisore Unico dopo aver esaminato la documentazione trasmessa in data 14/04/2026 via mail si esprime come segue.

VISTE:

- la bozza di determinazione del responsabile dell'Area Amministrativa n, con cui si provvede a costituire il fondo risorse decentrate complessivo per l'anno 2026;
- la relazione tecnico-finanziaria di cui alla circolare n. 25/2012 della RGS ad oggetto il Fondo delle risorse decentrate di cui all'articolo 79 del CCNL 16 novembre 2022 Comparto Funzioni Locali e s.m.i. per l'anno 2026 per il personale del Comune di Rubiera.

ACCERTATO che:

- la costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale anno 2026 di cui alla sopra richiamata bozza di determinazione rispetta la disciplina contenuta nell'art. 79 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022;
- le risorse di costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale anno 2026 trovano copertura nel Bilancio di previsione finanziario 2026-2028;
- le risorse di costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale anno 2026 rispettano i vincoli di spesa di personale secondo la normativa vigente;

PRESO ATTO del rispetto del limite delle spese di personale;

VISTI:

- l'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 avente per oggetto *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori”*, effettuato dall'Organo di revisione economico – finanziaria;
- l'art. 8 del CCNL del 16.11.2022;

VISTE le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 165/2001 che prevedono all'art. 40, comma 3 bis che *“Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione”* ed all'art. 40, comma 3 quinquies che *“Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”*, da cui consegue che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate;

VISTO inoltre l'art. 40, comma 3 sexies del succitato D. Lgs. 165/2001 il quale prevede che *“A corredo di ogni contratto le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del Ministero dell'Economia e Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1”*;

DATO ATTO che i controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa sono stati modificati per effetto delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 150/2009 ed afferiscono sia alla compatibilità dei costi della stessa con i vincoli di bilancio, sia ai vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori, come meglio precisato nella circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, l'Organo di controllo deve effettuare una certificazione positiva su tutti gli aspetti normativi della contrattazione decentrata integrativa, attestando *“la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto”*;

VISTO che la spesa per l'attuazione degli istituti contrattuali oggetto della contrattazione decentrata, relativi all'anno 2026 trova copertura nel Bilancio di Previsione 2026-2028 - annualità 2026;

Il Revisore Unico **esprime**

parere favorevole

alla proposta di determinazione del responsabile dell'Area Amministrativa, di costituzione del fondo risorse decentrate complessivo del personale non dirigente per l'anno 2026, rispetto sia ai limiti imposti dalla contrattazione nazionale vigente nonché ai vincoli del bilancio annuale e pluriennale.

Ravenna, li 16/04/2026

Il Revisore Unico
Dott. Fabio Federici

